

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Biancotto Lorenzo

Il Membro Anziano

Il Segretario

F.to Mondino Giacomo

F.to Dadone Andrea

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta⁽⁴⁾ libera

per⁽⁵⁾ uso amministrativo

li 28 agosto 1969

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

ESTREMI DI APPROVAZIONE O DI ESECUTIVITA

PREFETTURA DI CUNEO

Div. 2 N. 48227/118.17/5408

VISTO ed APPROVATO dalla G.P.A. in seduta dell'1.10.1969

Cuneo li 2.10.1969

IL PREFETTO
F.to Cellerino

Pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 10 ottobre 1969
al 25 ottobre 1969 senza opposizioni.
li 27 ottobre 1969

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

RICHIAMMI

(1) Segretario comunale o Assessore assunto alle funzioni per impedimento del Segretario.

(2) Sindaco o Assessore anziano ecc.

(3) A seconda dei casi: Pubblicato all'Albo Pretorio nel giorno festivo (o di mercato) Opposizioni
Pubblicato all'Albo pretorio per giorni consecutivi e cioè dal al Opposizioni
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi e cioè
dal al ai sensi dell'art. 3 legge 9 giugno 1947 n. 530.
(Vedi serie di timbri in apposita cassetta predisposti dalla Casa Ed. I.C.A. - Cuneo)

(4) Libera o bollata

(5) Uso amministrativo, a richiesta di documentazione ecc.

COPIA

COMUNE DI CASTELLETTO STURA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA
RURALE

L'anno millenovecentosessantasei
del mese di agosto
alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per
oggi convocati i componenti di questo Consiglio
Comunale in sessione pubblica straordinaria di
convocazione.

Risultano:

- | | Presenti | Assenti |
|--------------------------------|----------|---------|
| 1. BIANCOTTO Lorenzo - Sindaco | SI | |
| 2. MONDINO Giacomo | SI | |
| 3. GHIBAUDO Pietro | SI | |
| 4. BOSIO Domenico | SI | |
| 5. AGNELLO Giovanni Battista | SI | |
| 6. BONGIOVANNI Bartolomeo | | SI |
| 7. FULCHERIS Giuseppe | | SI |
| 8. MANDRILE Gioachino | SI | |
| 9. MASSA Giuseppe | SI | |
| 10. ROSA Michele | | SI |
| 11. SAROTTO Biagio | | SI |
| 12. VALLAURI Maurizio | SI | |

Totale n. 8 presenti su n. 12 membri assegnati
e n. 12 in carica.

Con l'intervento e l'opera del signor⁽¹⁾

Dadone Dr. Andrea - Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor Cav. Biancotto Lorenzo nella sua
qualità di⁽²⁾ Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione⁽³⁾

PUBBLICATO
all'Albo Pretorio nel
giorno festivo
di mercato
addì 21.8.69
opposizioni:
nessuna

Il Segretario
Dadone

Inviato alla Prefettura

il 1.9.1969

Prot. N. 1329

IL PRESIDENTE riferisce che la Giunta Municipale, in esecuzione dell'incarico ricevuta dal Consiglio Comunale, ha proposto all'approvazione del Consiglio stesso il nuovo regolamento di polizia rurale. Il nuovo Regolamento proposto, mentre pienamente risponde alle locali esigenze, al fine di assicurare ai servizi un funzionamento regolare e tempestivo è aderente allo spirito nuovo dei tempi ed in armonia con le più recenti disposizioni di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Dato atto che il vigente regolamento di polizia rurale, deliberato il 10 gennaio 1937 n.2, approvato dalla G.P.A. in seduta del 6 febbraio 1937 N.4693 Div.2^a, non risponde alle nuove attuali esigenze locali, e contiene norme improntate a disposizioni di Legge, a circolari ministeriali, non più in vigore e non più confacenti con le direttive in materia di polizia locale del Governo della Repubblica; onde evidente si appalesa la necessità di sostituirlo con altro, in cui i riferimenti siano fatti a disposizione legislative e ministeriali in vigore, ad organi ed istituzioni non soppressi;

Visto ed esaminato il Regolamento proposto dalla Giunta Municipale e riconosciuto rispondente alle attuali esigenze;

Visti gli articoli 131, n.6 n.7 della Legge Com. e Prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934 n.383;

Ad unanimità

D E L I B E R A

1°) di approvare, come approva, il Regolamento di polizia rurale nel testo proposto dalla Giunta Municipale, composto di n.72 art. e che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Comune di CASTELLETTO STURA

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE



CASA EDITRICE I. C. A. CN - TO 1969

(RIPRODUZIONE IN OGNI MODO VIETATA A NORMA DI LEGGE)

INDICE

Titolo I	- Del servizio di polizia rurale	pag. 2
Titolo II	- Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali	» 4
Titolo III	- Norme relative al pascolo	» 12
Titolo IV	- Della caccia e della pesca	» 18
Titolo V	- Norme relative alla protezione delle piante	» 20
Titolo VI	- Norme sul commercio di alcuni prodotti agrari e silvani	» 24
Titolo VII	- Norme per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico-forestale - Divieto accensione fuoco - Alberi di Natale - Utilizzazione piante di castagno	» 26
Titolo VIII	- Disposizioni relative agli incendi dei fabbricati rurali	» 28
Titolo IX	- Norme relative alle acque	» 32

Comune di CASTELLETTO STURA
Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE



TITOLO I

DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 1 - Il servizio di Polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse dell'agricoltura e per la salvaguardia degli interessi pubblici, in rapporto all'esercizio di alcune attività agricole e rurali.

ART. 2 - Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali, e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 3 - Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla Legge 18 Giugno 1955 n. 517. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante reato, gli Ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalla autorità giudiziaria a norma di Legge. (1)

ART. 4 - Al Sindaco, oltre ai poteri che ai sensi degli articoli 54 e 55 della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 n. 383, gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emanare nei casi di urgenza ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F., dell'art. 378 della Legge stessa nonchè dell'art. 3, comma 3°, lettera C. del Codice della strada di cui al T.U. 15 giugno 1959 n. 393.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza in data 5-7-1968 pubbl. sulla G.U. n. 170 del 6-7-1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 del codice di proc. civile nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter, quater del C. di proc. p.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

CAPO 1 - DEL PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETA' PRIVATA E COMUNALE.

ART. 5 - E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinto e ripari.

ART. 6 - Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonchè le piante, le siepi, e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Art. 7 - Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi, affinché chi fruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

ART. 8 - Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario; non si dovrà, cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, nè sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto ai pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito nè si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.

ART. 9 - E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza uno scopo plausibile. Comunque, chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni Comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

CAPO II - DEI DANNI E DEI PERICOLI DI DANNO CHE POSSONO DERIVARE DALL'ESERCIZIO DI TALUNE OPERAZIONI AGRICOLE.

ART. 10 - Con richiamo all'art. 703 del Codice Penale e all'art. 59 della Legge di P.S. non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli

lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non si siano completamente spenti.

ART. 11 - E' proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, od acque luride od inquinate.

ART. 12 - Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informare l'Ufficio comunale, denunciando la spece e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

ART. 13 - Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere siami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

Art. 14 - E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco.

ART. 15 - E' vietato tenere stillicidi e costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale di igiene e sanità. La costruzione e manutenzione delle concimaie è disciplinata dagli artt. 233-241 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dal Decreto 31 maggio 1932 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1932). Per il trasporto del letame e per lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale d'igiene. Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni. I pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi. Il trasporto del cessino attraverso l'abitato sarà pure effettuato nelle ore notturne ed in modo da evitare spandimento sulle strade.

CAPO III - DELLA APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PRODOTTI.

ART. 16 - Con richiamo all'art. 626 n. 3 del Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Se il permesso è stato rilasciato in iscritto, sarà da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di P.S.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

ART. 17 - I frutti caduti dalle piante, anche se essi sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 18 - Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

ART. 19 - Gli agenti di polizia giudiziaria, ove siano emanate le regole di vendemmia di raccolto di certi prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia di raccolto prescritto dalle regole.

ART. 20 - Gli agenti di polizia giudiziaria incaricati della applicazione del regolamento di polizia rurale possono accompagnare al locale ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato o che trovansi nelle condizioni indicate dagli art. 707-708 del codice penale e siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

ART. 21 - Gli agenti sorveglieranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denuncieranno chi abusivamente devierà solo in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

ART. 22 - E' proibito in linea di massima, raccogliere funghi e tartufi sui fondi altrui senza il consenso scritto del conduttore del fondo. Questi, qualora intenda beneficiare della predetta norma, deve confermare il divieto mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di un cartello richiamante la presente disposizione.

CAPO IV - DISTANZE DA OSSERVARSI PER NUOVI PIANTEMENTI

ART. 23 - Disciplina piantamento alberi di alto fusto.

1) Per i piantamenti a filare unico da porsi lungo le strade comunali la distanza da osservarsi è di metri 3 dal confine strada (ciglio esterno del

fosso di scolo stradale). Se non esiste fosso laterale di scolo la distanza da osservarsi è di metri 4 dal margine careggiabile.

2) Per i piantamenti a più filari o a bosco da porsi vicino a terreni coltivati (prati o campi), la distanza da osservarsi è di metri ~~4~~⁵ dal confine del vicino, ovunque cada.

3) Per i piantamenti da porsi vicino ai fabbricati la distanza da osservarsi è di metri 15 dai muri perimetrali.

4) Per i piantamenti da porsi vicino ad opere di recinzione in muratura, malta cementizio o simili, anche se la parte superiore di dette opere è costituita da rete metallica od altri materiali a completamento del muretto base, la distanza da osservarsi è di metri 10. Qualora la distanza tra le opere di recinzione e muri perimetrali del fabbricato sia inferiore ai metri 5, per la determinazione della distanza da osservarsi per il piantamento si applica il n. 3 rapportato ai muri perimetrali del fabbricato.

5) La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e di frutta nell'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del codice civile.

6) Per quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il codice civile, il codice di procedura civile ed ogni altra norma legislativa in materia.

7) Le presenti norme abrogano tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottate. Sono fatti salvi, quali diritti acquisiti, anche se contrari al presente regolamento, le piantagioni o le coltivazioni esistenti all'atto della sua entrata in vigore, e ciò fino al loro abbattimento.

TITOLO III
NORME RELATIVE AL PASCOLO

CAPO I - Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

ART. 24 - Nessuno può condurre animali, tanto propri che altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta dal conduttore del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di Polizia rurale o della forza pubblica. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto (art. 636 del Codice Penale).

ART. 25 - E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati vincolati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

ART. 26 - Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servitù di pascolo.

ART. 27 - Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'articolo 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, senza il necessario numero di custodi adulti ed idonei almeno uno ogni 20 capi di bestiame grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

ART. 28 - E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche che private e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

ART. 29 - Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 30 - Il pascolo caprino nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà esclusivamente esercitarsi in conformità degli elenchi

compilati dall'Autorità forestale e approvati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e perciò le persone che abitano o risiedono nel Comune e che intendano fare uso del pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale, non potranno tenere pecore o capre, senza prima averne fatta denuncia all'autorità comunale.

CAPO II - DEL BESTIAME TROVATO INCUSTODITO

ART. 31 - Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza della autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

CAPO III - DEL TRANSITO DELLE MANDRIE E DEI GREGGI

ART. 32 - I mandriani, i pastori e i caprai che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere analogo foglio di autorizzazione nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguirsi nello spostamento.

ART. 33 - Tale domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pascolo il bestiame;
- b) l'indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre;
- c) l'indicazione delle strade che si intendono seguire e dei luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo.

— Per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali.

ART. 34 - Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza col suono di un campanello. Di notte le mandrie ed i greggi devono essere precedute e seguite anche da un lume.

ART. 35 - Coloro che transitano con mandrie o greggi, sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino sia condotto alla capezza.

CAPO IV - DEL SOGGIORNO DELLE MANDRIE E DEI MANDRIANI IN TERRITORIO COMUNALE

ART. 36 - I pastori e caprai, dovranno, per tutto il tempo del pascolo rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso, e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

ART. 37 - Il Sindaco ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio di questo Comune, un congruo importo da depositarsi nella cassa Comunale quale cauzione per eventuali penalità.

ART. 38 - I proprietari e i conduttori di mandrie o di greggi, ancorchè provenienti da altri Comuni, che con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'Autorità di P.S. per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27-12-1956 n. 1423.

TITOLO IV
DELLA CACCIA E DELLA PESCA

ART. 39 - L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle
Leggi e regolamenti speciali.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE CAPO I - DEI DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANI- MALI DOMESTICI O DALL'UOMO

ART. 40 - E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

ART. 41 - Con richiamo alla legge forestale di cui il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e relativo Regolamento R.D. 16-5-1926 n. 1126 ed alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale nonchè all'art. 635 del Codice Penale gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui, o del Comune col defogliarle, sventarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

ART. 42 - E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc. come galline, cani, ecc. Chi è danneggiato da tali animali è in diritto di farli uccidere dagli agenti anzidetti se, dopo avvisati i proprietari, si ripete l'incursione e il danno da parte degli stessi animali. Gli animali uccisi però devono essere consegnati al proprietario.

CAPO II - DELLA LOTTA CONTRO I PARASSITI ANIMALI E VEGETALI DELLE PIANTE

ART. 43 - Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18-6-1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

ART. 44 - Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931 n. 987; e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatolo-

gico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 45 - E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, dei maggiolini, della processionaria del pino e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi, contro i quali le Autorità ritenessero opportuno di ingaggiare la lotta collettiva con pubblico bando. Quano in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio avviso al Comune o agli Agenti forestali. Il proprietario o possessore del bosco è obbligato altresì ad attuare gli interventi ritenuti necessari ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalle Autorità competenti.

ART. 46 - Gli Agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che in seguito al pubblico bando, emanato dalle Autorità superiori, per la lotta contro i parassiti, non avessero ottemperato alla lotta, o coloro che, appartenendo a qualche Consorzio o Società per la difesa colettiva delle piante da qualche speciale parassita, non avessero eseguito i prescritti trattamenti.

ART. 47 - E' fatto obbligo agli agricoltori di fare le fumate notturne nelle campagne contro la brina, qualora le Autorità con pubblico bando ritenessero opportuno di fare eseguire collettivamente questo mezzo di protezione in determinate plaghe.

ART. 48 - Per la difesa invernale dei giovani frutteti dai danni delle lepri, non è permessa la caccia alle stesse con lacci, nè con fucili se non previo accordo con la Federazione dei Cacciatori.

ART. 49 - E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta « Campo (o prato) avelenato ».

ART. 50 - Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni od altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte esposte all'infestazione, senza il certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

ART. 51 - Al fine di evitare la propagazione della nottua o della piralide del granoturco, i tutoli e i materiali residui del granoturco, che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

TITOLO VI
NORME SUL COMMERCIO DI ALCUNI PRODOTTI
AGRARI E SILVANI
CAPO I - DEL COMMERCIO DEL LATTE

ART. 52 - Per la protezione e la vendita in grande del latte destinato al consumo diretto, si osserveranno le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R.D.L. 9-5-1929 n. 994. *l. d. p. r. 11.8.467 n. 1502*

CAPO II - DELLA RACCOLTA, UTILIZZAZIONE E COMMERCIO DELLE PIANTE OFFICINALI E DELLA PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA

ART. 53 - La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R.D. 26-5-1932 n. 772 è riservata ai raccoglitori muniti della « Carta di autorizzazione » rilasciata dal Sindaco in conformità del disposto dell'art. 2 del R.D. 12-11-1931 n. 1793, e limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella « Carta » stessa.

ART. 54 - La coltivazione e la preparazione delle piante suddette sia indigene che esotiche, è riservata agli « erboristi » in possesso dello speciale diploma di cui all'art. 7 della Legge 6-1-1931 n. 99, rilasciato dalle scuole di erboristeria, istituite presso le scuole di farmacia universitarie.

Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione anche a coltivare ed a raccogliere piante, ma non comprende la facoltà di vendere al minuto, riservata ai farmacisti. E' tuttavia consentita la distillazione delle piante officinali acquistate da « raccoglitori » come il possesso di esse per uso proprio e della famiglia, senza farne commercio, nella quantità stabilita nell'elenco approvato con Regio decreto 26-5-1932 n. 772.

Dovrà osservarsi ogni altra disposizione contenuta nella legge 6 gennaio 1931 n. 99 e nel Regolamento approvato con R.D. 19-11-1931, numero 1793 sulla disciplina della coltivazione e commercio delle piante officinali.

ART. 55 - Sono da considerarsi piante protette:

1) Stella Alpina o Edelweiss (*Leontopodium Alpinum*); 2) Regina delle Alpi o Cardo Azzurro (*Eryngium Alpinum*); 3) Genziana Maggiore (*Gentiana Lutea*); Genziana Punteggiata (*Gentiana Punctata*); Genziana Purpurea (*Gentiana Purpurea*); Genziana Asclepiadea (*Gentiana Asclepiadea*); 4) Mesereo o Fior di stecco (*Daphne Mezeorum*); Cheoro o Bunfia (*Daphne Cneorum*); *Daphne Striata*; 5) *Ophiris* sp. (tutte le specie); Vaniglione o Nigritella (*Nigritella Nigra* e sue varietà; Scarpette di Venere o Scarpette della Madonna (*Cypripedium Calceolus*); *Paradisica* (*Paradisica Liliastrum*); 6) Martagone (*Lilium Martagon*); Giglio di S. Giovanni (*Lilium Croceum* o *Lilium Bulbiferum*); *Paradisica* (*Paradisica Liliastrum*); 7) *Peonia selvatica* (*Paeonia Officinalis*); 8) *Genepi Maschio* (*Artemisia Genepi* o *Artemisia Spicata*); *Genepi Femmina* (*Artemisia Mutellina* o *Artemisia Laxa*); 9) *Erbarota* (*Achillea Herba Rota*); *Erba Iva* (*Achillea Moschata*); 10) *Aquilegia Alpina*; 11) *Orecchia d'Orso* o *Primula gialla* (*Primula Auricula*).

TITOLO VII

NORME PER I TERRENI SOGGETTI A VINCOLO

IDROGEOLOGICO-FORESTALE

ART. 56 -

a) Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. 30-12-1923, n. 3267 l'utilizzazione dei boschi, dei terreni pascolivi, dei terreni cespugliati, il pascolo dei boschi e nei terreni cespugliati, il dissodamento dei terreni nudi e saldi, la lavorazione dei terreni a coltura agraria, la riduzione dei boschi e dei terreni nudi e saldi in altre qualità di coltura, l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e qualsiasi movimento di terreno sono soggetti all'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti forestali in vigore, relativi alla materia. In modo particolare per questi terreni dovranno essere osservate le « *Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale* », approvate con D.M. in data 11 novembre 1965, ed il « *Regolamento per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei Comuni e degli Enti* » vigenti in provincia di Como.

b) *Divieto di accensione fuoco.*

Nei terreni predetti è vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi o a distanza minore di m. 100 (cento) dai medesimi.

c) *Alberi di Natale.*

Con richiamo all'art. 22 delle *Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale*, le piante, rami o cimali, destinati al commercio degli « *Alberi di Natale* » provenienti sia da boschi che da vivai, debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni rilasciati o prescritti dall'Amm. Economia Montana e Foreste, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi. I contrassegni saranno quelli prescritti dall'Autorità Forestale per gli alberi, rami o cimali provenienti dai boschi; per quelli provenienti dai vivai potranno anche essere forniti e autenticati dalla ditta produttrice.

d) *Utilizzazione piante di castagno.*

Per l'utilizzazione delle piante di castagno, situate nei terreni soggetti o non alle leggi forestali, dovranno inoltre essere osservate le disposizioni della legge 18-6-1931, n. 973.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCENDI DEI FABBRICATI RURALI

ART. 57 - Con richiamo all'art. 449 del Codice Penale, per allontanare e prevenire il pericolo di incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove si accendono fuochi dovranno essere muniti di camini ben costruiti con muri di mattoni dello spessore minimo di 10 cm. e protetti internamente da apposita camicia di materiale refrattario e sistemati in maniera tale che la loro superficie esterna risulti discosta di almeno 5 cm. da qualsiasi orditura combustibile ed in particolare dalle travi e dai travetti in legno del tetto. Tali camini dovranno sporgere sopra i tetti dell'altezza necessaria ad assicurare il loro buon tiraggio;

b) i proprietari od inquilini dovranno curare che l'impresa spazzacamini eseguisca scrupolosamente la pulizia periodica di tutti i camini secondo contratto;

c) le case sul cui tetto sono aperte finestre dei fabbricati attigui più alti, dovranno avere i fumaioi ad un'altezza tale, da evitare danni od incomodi ai vicini;

d) è proibito di adoperare nelle stalle, nei fienili o nei luoghi dove sono depositi di legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta o installazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili insufficientemente isolati.

Tali impianti elettrici siano del tipo protetto in tubo Bergman o di altro tipo di equivalente protezione riconosciuto come tale dal Regolamento del C.E.I.

Nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura opportunamente distribuiti ed altri almeno sino alla copertura del tetto;

e) non si possono accendere fuochi fuori dei camini con travi od altri sostegni in legno senza debiti ripari.

ART. 58 - Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento 6 maggio 1940 n. 635 e a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 (G.U. 28-9-1934), modificato con D.M. 12-5-1937 circa « Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali ».

ART. 58 - Dove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti od infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773, e del relativo regolamento 6.5.1940 n. 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 (G.U. 28.9.1934 n. 228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937, n. 145) contenenti "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto degli oli minerali".

Si richiama inoltre, l'osservanza del disposto delle leggi 27.12.1941 n. 1570, 13.5.1961 n. 459, 25.7.65 n. 955 e del D.L. 26.9.1955 concernenti "Norme per l'organizzazione dei servizi antincendi", nonché del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e 25.5.1959 n. 589, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

~~Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della Legge 27 dicembre 1941 n. 1570, concernente « Norme per la organizzazione dei servizi antincendi » e dei D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e 26-5-1959 n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.~~

ART. 59 - IN CASO DI INCENDIO

A) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione, e, arrivati i Vigili del Fuoco, le Autorità o gli Agenti dell'ordine si atterranno agli ordini degli stessi;

B) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili adatti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ragione;

C) qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle Autorità.

Qualora fossero previsti impianti di conduttura in pressione per la distribuzione idrica, tali impianti siano muniti di idranti (o bocche d'incendio) da 45 mm. o 70 mm. a raccordo del tipo UNI.

ART. 60 - E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza il permesso scritto dall'Autorità di P.S., osservate le prescrizioni della Legge di P.S. art. 57.

e delle successive Leggi 13.5.1961 n. 409 -

TITOLO IX

NORME RELATIVE ALLE ACQUE

ART. 61 - E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

ART. 62 - Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

ART. 63 - Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

ART. 64 - Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori;

ART. 65 - A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

ART. 66 - A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ART. 67 - I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in esso si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

ART. 68 - I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ART. 69 - USI CIVICI.

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali boschivi e pascolivi della popolazione del Comune o delle Frazioni, si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli art. 43 e seguenti del R.D. 26-2-1928. In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti Leggi e regolamenti forestali.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 70 - Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal C.P. o da Leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e definite a norma dell'articolo 106 e seguenti del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 9 della legge 9-6-1947 n. 530.

ART. 71 - La vigilanza per l'esecuzione di questo Regolamento è affidata agli Agenti della sicurezza pubblica e agli Agenti Comunali.

ART. 72 - Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di avere vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

— Un esemplare del presente Regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione (art. 62 T.U. 3 marzo 1934 n. 383).

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giorno

25 AGO 1969

19.....

N. 25 R. N.



IL SINDACO

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Pubblicato all'Albo Pretorio addì

31 AGO 1969

1.....

giorno festivo senza reclami.

Il Segretario Comunale

[Signature]

Espresso parere favorevole dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in data

19.....

sotto il N.

Il Segretario Comunale

Approvato dalla G. P. A. in seduta

19.....

N. div.

Il Prefetto Presidente

Omologato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste il

al N.

p. il Ministro

Pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune, e cioè

dal 10 ottobre 1969 al 25 ottobre 1969

Visto,

IL SINDACO



Omologato dal Ministero

con decreto 19..... N.

come risulta dalla lettera della Prefettura di

in data N. div.

e ripubblicato assieme al decreto Ministeriale surriferito, per periodo di 15 giorni,

all'Albo del Comune dal 19..... al

19.....

(L. S.)

Il Segretario

Visto,

IL SINDACO